



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Rottamazione cartelle: per le somme superiori a 2.000 euro discarico automatico per le procedure infruttuose**

#### **Premessa**

Con il **decreto 30.01.2015** sono state fornite alcune **disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle di pagamento**. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dai commi 527 e 528 della legge n. 228 del 24.12.2012, in riferimento al **discarico delle cartelle di importo inferiore a 2.000 euro e per quelle superiori a tali importo**.

Mentre in riferimento alla **prima ipotesi**, sin dalla legge finanziaria 2013, ne è stato previsto **l'annullamento a partire dal 01.07.2013**, in riferimento alla **seconda ipotesi** l'articolo 3 del nuovo DM prevede il **discarico delle somme qualora i) a seguito delle transazioni, delle procedure contenziose e delle ristrutturazioni, ne sia rimasta una parte infruttuosa; ii) alla data di entrata in vigore del DM, non siano in corso tali procedure**. In questo modo, vengono **eliminate tutte le "vecchie pendenze" che si riferiscono ai ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999**.

#### **OSSERVA**

Di conseguenza:

- **le somme corrispondenti ai crediti "rottamati", dovranno essere cancellate dalle contabilità dei creditori;**
- **le somme per ruoli superiori a 2.000 euro si devono considerare estinte**, anche se limitatamente alla quota infruttuosa a seguito della conclusione delle procedure contenziose e delle transazioni ed a quelle non interessate da dette procedure.

Con la seguente trattazione analizziamo quanto previsto dal DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999.

### **La rottamazione delle cartelle di pagamento**

Come anticipato in premessa, **il DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.06.2015** riguarda i **ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999**. La **legge n. 228 del 24.12.2012**, in particolare, ha stabilito che:

- *"decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere";*
- *"per i crediti diversi da quelli" di cui al punto precedente "iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527".*

Ciò sta a significare che:


- per le **cartelle fino a 2.000 euro** (somma in cui si devono ritenere compresi capitale, interessi e sanzioni) relative ad iscrizioni a ruolo fino al 31.12.1999 **l'annullamento si deve considerare operativo già dallo scorso 01.07.2013;**
- per le **cartelle superiori al predetto importo**, l'annullamento si deve considerare **operativo solo in particolare ipotesi.**



Di seguito illustriamo, nel dettaglio, quanto chiarito in riferimento alle cartelle di importo fino a 2.000 euro ed a quelle di importo superiore.

## Cartelle di pagamento fino a 2.000 euro

Considerato che tali cartelle si devono considerare **annulate sin dallo scorso 01.07.2013**, il DM 15.01.2015 si limita in questo caso ad **individuare le conseguenze della cancellazione di tali somme**. Relativamente agli adempimenti ed alle competenze dell'Agente per la Riscossione, il decreto stabilisce le **modalità di comunicazione**, ai creditori, **dell'avvenuta cancellazione dei ruoli**, nonché le **modalità di rimborso delle spese per la riscossione sostenute**.



Il DM specifica che **alla comunicazione segue la cancellazione dalla contabilità del creditore delle somme indicate nella cartella.**

### **DM 15.01.2015**

Comunicazione da parte dell'Agente  
della riscossione del discarico  
delle somme indicate in cartella


**Eliminazione dalla  
contabilità del creditore**

## Cartelle di pagamento superiori a 2.000 euro

Con specifico riferimento alle **cartelle di pagamento di importo superiore a 2.000 euro**, il cui ruolo è stato **reso esecutivo fino al 31.12.1999**, viene stabilito il parziale **discarico delle cartelle di pagamento qualora la procedura sia stata infruttuosa**. **Si devono però distinguere alcune circostanze.**

Innanzitutto, **qualora alla data di entrata in vigore del DM (07.07.2015), non sono state avviate nei confronti di dette cartelle procedure esecutive**, oppure **non sia stato instaurato un contenzioso o accordo di ristrutturazione, transazione fiscale e previdenziale, dilazione o insinuazione in procedure concorsuali ancora aperte**, **le somme devono considerare automaticamente discaricate.**

Qualora, invece, **alla data del 07.07.2015 siano state avviate tali procedure** (o siano in corso), **le somme restano a carico dell'Agente della riscossione**



Viene, inoltre, specificato che **se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto le somme non sono integralmente riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate** o del piano di rateazione concesso o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, delle transazioni fiscali e previdenziali, delle procedure concorsuali o del contenzioso pendente, **la quota residua viene automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore.**

Quindi, qualora le procedure siano state **avviate, ma risultano infruttuose**, per effetto delle specificazioni fornite dal decreto, **le somme non riscosse si devono considerare oggetto del discarico.**

| SCHEMA RIEPILOGATIVO   |   |
|--|---|
| Ipotesi alla data del 07.07.2015   | Conseguenze   |
| Non sono state avviate procedure contenziose, di riscossione, transazione, insinuazione ecc. | Le somme sono oggetto di discarico.   |
| Sono state avviate procedure contenziose, di riscossione, transazione, insinuazione ecc.     | Le somme rimangono a carico dell'Agente per la riscossione.                           |
|  | Nel caso in cui l'esito sia infruttuoso, le somme pendenti sono oggetto di discarico. |

Anche in questo caso, il DM specifica che **alla comunicazione segue la cancellazione dalla contabilità del creditore delle somme indicate nella cartella.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***  
 Cordiali saluti